

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 15-11-2010 N° 23052

Fallimento – imprese soggette – esclusione dei requisiti per l’assoggettabilità a fallimento – onere della prova – a carico del debitore – legittimità

CONTRIBUTO UNIFICATO



23052/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

[Signature]
[Signature]

R.G.N. 24618/2008

Cron. 23052

Rep. 7457

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 08/10/2010
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - PU
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24618-2008 proposto da:

~~XXXXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~), nella qualità
di legale rappresentante della ~~XXXXXXXXXXXX~~ srl
(p.i. ~~XXXXXXXXXXXX~~), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ~~XXXXXXXXXXXX~~, presso l'avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~, giusta procura a margine del ricorso;

2010

1906

- **ricorrente** -

contro


~~XXXXXXXXXXXX~~ S.R.L., FALLIMENTO ~~XXXXXXXXXXXX~~ S.R.L.;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 774/2008 della CORTE D'APPELLO
di ~~XXXX~~ depositata il 21/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo del 3 luglio 2008, ~~XXXXXXXXXX~~, nella qualità di legale rappresentante della ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., proponeva appello avverso la sentenza n. 24/08 pronunciata dal Tribunale di ~~XXXX~~ in data 15 /16 aprile 2008, con la quale era stato dichiarato il fallimento della detta società, su istanza della creditrice ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. che vantava un credito di € 47.888,47. Assumeva la società reclamante a) l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge fallimentare, così come modificata dal D.L. 169/2007, per la sua fallibilità, nessuna prova in tal senso essendo stata fornita dalla creditrice; b) l'insussistenza dello stato di insolvenza, non essendole mai stato notificato l'atto di precetto relativo al credito vantato dalla Arcelitalia, né avendo mai subito azioni esecutive da parte di altri creditori.

Sollecitava quindi la revoca della sentenza, vinte le spese di causa.

Disposta con decreto la comparizione delle parti si costituiva soltanto la ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. la quale chiedeva il rigetto del gravame, stante la sua palese infondatezza.

La Corte d'appello di ~~XXX~~, con sentenza depositata il 21.8.08, rigettava il reclamo rilevando che il debitore non aveva fornito la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art 1 l.f. e che sussisteva inoltre lo stato d'insolvenza .



Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la ~~XXXXXX~~ srl sulla base di due motivi cui non resistono con controricorso gli intimati

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta che gravi sul debitore l'onere di provare i requisiti di cui all'art 1 l.f. che escludono la fallibilità.

Con il secondo motivo contesta, sotto il profilo del vizio motivazionale, l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha definitivamente chiarito che l'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, (applicabile alla fattispecie ratione temporis) aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, (Cass 13086/10)

Il secondo motivo è inammissibile.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis del



C.P.C., alla stregua della quale l'illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l'ipotesi di cui all'art 360 n. 5 cpc il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè ,contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (v. per tutte Cass sez un 20603/07).

Nel caso di specie il detto momento di sintesi è del tutto assente nel motivo in esame, onde lo stesso non è suscettibile di scrutinio in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 8.10.10

Il Cons.est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 NOV 2010

Oggi

IL CANCELLIERE CT

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano